

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 4-2019 - Venerdì 1° febbraio 2019

In questo numero:

- **Revocatoria inammissibile nei confronti di un fallimento**
- **Costi per servizi infragruppo nel consolidato fiscale**
- **IVA: aliquota agevolata per le pertinenze, anche con atto separato**
- **Rivalutabili anche le partecipazioni in società estere**
- **SRL: nullità' delle delibere senza convocazione dell'assemblea**
- **Definizione agevolata per i debitori in difficoltà**

LEGAL

- **Regime forfetario: accesso dall'anno successivo alla cessione della partecipazione nella s.r.l.**

REVOCATORIA INAMMISSIBILE NEI CONFRONTI DI UN FALLIMENTO

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 30416 del 23.11.2018), il curatore fallimentare **non** può intraprendere **azione revocatoria** (art. 66 della Legge Fallimentare) nei confronti di **un'altra procedura fallimentare**. Ciò in virtù del principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura della procedura concorsuale, che sarebbe scalfito da un'eventuale sentenza di revocatoria; quest'ultima, infatti, avrebbe **natura costitutiva**, cioè modificativa di una situazione giuridica preesistente (privazione degli effetti ad atti che avevano acquisito piena efficacia, con la conseguente restituzione di somme o di beni oggetto di revoca).

COSTI PER SERVIZI INFRAGRUPPO NEL CONSOLIDATO FISCALE

Orientamento pragmatico della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 2486/2018) riguardo ai **costi per servizi**, addebitati da una capogruppo alle controllate. Qualora le società tra le quali avviene la prestazione di servizi abbiano aderito al **consolidato fiscale nazionale** (art. 117 e seguenti del TUIR), l'eventuale difetto di inerenza di questi servizi, eccepito dall'Agenzia delle Entrate, è superato dalla **mancaanza dell'interesse effettivo dell'Erario** alla rettifica del reddito. Ciò in quanto, come noto, ai fini IRES, nel regime citato, redditi e perdite d'esercizio si sommano algebricamente per determinare un **unico imponibile**. La sentenza sottolinea, tra l'altro, l'interesse del Gruppo ad operare le **proprie scelte imprenditoriali**, che possono prescindere dal vantaggio economico immediato, e che sono **degne di tutela e di riconoscimento**. Nel caso di specie si è trattato di servizi relativi a: - funzionamento dell'organismo di vigilanza; - funzione di *internal audit*; - comunicazione finanziaria esterna; - supporto alle relazioni con i più importanti fornitori strategici; - utilizzo di una piattaforma *software* per la gestione di servizi finanziari ed assicurativi; - gestione del consolidato fiscale.

IVA: ALIQUOTA AGEVOLATA PER LE PERTINENZE, ANCHE CON ATTO SEPARATO

Anche qualora la **pertinenza** sia **trasferita successivamente al bene principale** cui si riferisce, l'**aliquota IVA** prevista è **la stessa** applicata per la vendita del **bene principale**. Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 1129 del 17.1.2019. Il caso tipico è quello dell'acquisto dell'**autorimessa** da parte di chi **già possiede la <prima casa>**; se sussiste il rapporto di **pertinenza** tra i due immobili, ricorrendo le altre condizioni di legge, l'**aliquota IVA** applicabile è del **4%**. Altro esempio frequente di immobile pertinenziale è l'**alloggio del custode** al servizio di fabbricati strumentali: anche in questo caso non vi sarà autonoma tassazione dell'alloggio, che subirà quindi lo **stesso trattamento IVA** degli immobili cui si riferisce.

RIVALUTABILI ANCHE LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ESTERE

Anche per le **partecipazioni detenute in società estere**, possedute al di fuori del regime d'impresa, il costo o valore d'acquisto può essere **rivalutato**, come consentito dalla **legge di bilancio 2019** (art. 1, commi 1053-1054). Per i residenti in Italia, infatti, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni estere sono **tassate** con le regole previste dall'**art. 67 del TUIR**. Come noto, l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'**11%** del valore di perizia, per le partecipazioni **qualificate**, e del **10%**, per quelle che **non** lo sono. Il **termine** per redigere la perizia giurata e per versare la prima od unica rata di imposta sostitutiva è fissato nel **30 giugno prossimo**. Per **valutare la convenienza** di tale rideterminazione di valore è necessario considerare anche il contenuto delle **convenzioni contro le doppie imposizioni** (sottoscritte dal nostro paese con quello estero in cui ha sede la società partecipata), in modo da calcolare l'effettivo carico fiscale cui sarà assoggettato il contribuente.

SRL: NULLITÀ DELLE DELIBERE SENZA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Tribunale di Roma (sentenza n. 14653 del 2.7.2018) ha stabilito la **nullità** di una **delibera assembleare**, pur in presenza del socio unico, che era sì venuto a conoscenza della data e degli argomenti dell'assemblea, ma tale **assemblea non era stata convocata**. La convocazione **non è indispensabile** solo quando **soci, amministratori e sindaci sono presenti o informati** della riunione e **nessuno si oppone** alla trattazione dell'argomento (art. 2479-bis, ultimo comma, del Codice civile).

DEFINIZIONE AGEVOLATA PER I DEBITORI IN DIFFICOLTÀ

La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto, un sottotipo di rottamazione delle cartelle, dedicata alle **persone fisiche che versano in situazioni di grave e comprovata difficoltà economica**, che si presenta più favorevole rispetto alla rottamazione-ter. Ci si può avvalere di questo strumento solo per i singoli carichi affidati all'Agente di riscossione dal 2000 al 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte e contributi risultanti da dichiarazioni annuali. Tuttavia, per accedere, il contribuente deve anche versare in una situazione **di grave e comprovata difficoltà economica** e lo è se il suo **ISEE non supera i € 20.000**. Lo stralcio prevede che **non siano corrisposti sanzioni e interessi di mora** e che la **somma a titolo di capitale e interessi sia dovuta in percentuale**, versando: - il 10% se, a prescindere dall'ISEE, per il soggetto è stata aperta una procedura di liquidazione dei beni; - il 16% (di capitale e interessi) se l'ISEE non supera gli € 8.500; - il 20% se l'ISEE è compreso tra € 8.500 e € 12.500; - il 35% se l'ISEE è compreso tra € 12.500 e € 20.000. A queste somme sono da aggiungere integralmente l'aggio dell'agente e il rimborso delle spese esecutive e di notifica. Se il soggetto rientra in tale alveo, ha convenienza a presentare la **dichiarazione SA-ST**, disponibile dal 7.01.2019 sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, **entro il 30.04.2019** attraverso PEC. In tale dichiarazione indica per quali debiti intende fruire della procedura e in quante rate (massimo 5: 35% entro il 30.11.2019; 20% entro il 31.03.2020; 15% entro il 31.07.2020; 15% entro il 31.03.2021; 15% entro il 31.07.2021, con gli interessi al tasso del 2%).

REGIME FORFETARIO: ACCESSO DALL'ANNO SUCCESSIVO ALLA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA S.R.L.

Una nuova **causa ostativa** al regime forfettario è il possesso di una **partecipazione in una società a responsabilità limitata** a condizione che la società sia **controllata direttamente o indirettamente** dalla persona fisica che intende adottare questo regime e che la **società svolga un'attività riconducibile a quella del socio persona fisica**. Durante la giornata di ieri di Telefisco 2019, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se sia possibile rimuovere la causa ostativa del possesso mediante la cessione della partecipazione in una S.r.l. durante il 2019 per poter applicare in tale anno il regime forfettario. La risposta è stata negativa, in quanto, secondo l'Agenzia, **"nessuna preclusione sussiste ad applicare il regime agevolato nel caso in cui il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime provveda a rimuovere le cause ostative"**. In sostanza il contribuente avrebbe dovuto provvedere nel 2018 alla cessione della quota. Nella risposta l'Agenzia non fa distinzioni fra partecipazioni in **società di persone** o di Srl, si attendono quindi ulteriori delucidazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	31/01/19	24/01/19	31/12/18	CAMBI	31/01/19	24/01/19	31/12/18	SPREAD	31/01/19	24/01/19	31/12/18
3 mesi	-0,312	-0,310	-0,313	Euro - USD	1,149	1,134	1,145	Btp vs BUND 10 years	243,3	249,0	254,3
6 mesi	-0,239	-0,239	-0,240	Euro - yen	124,81	124,43	125,85				
1 anno	-0,111	-0,117	-0,119								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.